

CONTRATTO DI SERVIZI

GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI BANCARI PER E PRESSO L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

OP/EUI/ACC/2022/001

L'Istituto Universitario Europeo (da qui in poi indicato come "Istituto", "IUE"), con sede legale in San Domenico di Fiesole, via dei Roccettini 9, C.F. 80020410488, rappresentato dal suo Presidente, Prof. Renaud Dehousse, ai fini della firma del presente contratto, dal Segretario Generale, Marco Del Panta, a ciò autorizzato per delega,

da una parte,

e

[Nome ufficiale completo]

[Forma legale ufficiale]¹

[Numero di registrazione legale]²

[Indirizzo ufficiale completo]

[Numero di partita IVA]

[Nominato capogruppo dai membri del gruppo che ha presentato l'offerta congiunta]

[In caso di gara congiunta, ripetere questi dati tante volte quanti sono i Contraenti e continuare la numerazione]

(Di seguito denominato "il Contraente"), rappresentato ai fini della sottoscrizione del presente Contratto dal Sig./Sig.ra [nome, cognome e funzione del legale rappresentante]

[In caso di offerta congiunta, aggiungere il paragrafo seguente]

[Gli operatori economici sopra individuati e di seguito collettivamente indicati come "Contraente" sono solidalmente responsabili nei confronti dell'IUE per l'esecuzione del presente Contratto e sono rappresentati ai fini della firma del presente Contratto da Sig./Sig.ra [nome, cognome e funzione del legale rappresentante e nome del Contraente]

Dall'altra parte,

¹ Eliminare se il Contraente è una persona fisica o un ente di diritto pubblico.

² Eliminare se il Contraente è un organismo di diritto pubblico. Per le persone fisiche indicare il numero della carta d'identità o, in mancanza, del passaporto equivalente.

HANNO CONVENUTO

alle condizioni speciali, alle condizioni generali per i Contratti di servizi, nonché ai seguenti Allegati:

Allegato I Capitolato speciale d'Appalto

Allegato II Offerta del Contraente che include:

- Offerta tecnica;
- Offerta Economica;
- Convenzione Personale Amministrativo e Insegnante IUE
- Convenzione Ricercatori, Studenti, Fellows e altre categorie/membri IUEs
- Giorni di chiusura IUE 2022-2023
- Documenti a supporto:
 - Modulo di autocertificazione;
 - Modulo di Dichiarazione sull'onore;
 - Attestato di iscrizione al registro di commercio;

che costituiscono parte integrante del presente Contratto (di seguito denominato "il Contratto").

In caso di conflitto nel presente documento,

- Le disposizioni delle condizioni speciali prevalgono su quelli delle altre parti del Contratto.
- Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle degli Allegati.
- Le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato I) prevalgono su quelle contenute nell'Offerta del Contraente (Allegato II).

Per motivi di chiarezza, il contraente riconosce e accetta che le condizioni del Contratto si applicheranno escludendo i termini e le condizioni standard del Contraente e/o qualsiasi condizione che potrebbe essere desunta da consuetudini commerciali, pratiche o altre modalità di negoziazione.

Fermo restando quanto sopra, i vari strumenti costitutivi del Contratto sono da intendersi reciprocamente esplicativi. Ambiguità o discrepanze all'interno o tra tali parti devono essere spiegate o rettificate con comunicazione scritta emessa dall'IUE, fatti salvi i diritti del contraente ai sensi dell'articolo 1.7 in caso di contestazione di tali istruzioni.

I – CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I.1 - OGGETTO

I.1.1 Oggetto del contratto è la prestazione di servizi bancari per e presso l'Istituto Universitario Europeo (IUE) come descritto di seguito nel documento di capitolato d'oneri (CSA) (allegato I).

I.1.2 Il luogo di esecuzione dei servizi contrattuali sarà la sede dell'Istituto Universitario Europeo e del Contraente.

I.1.3 Il Contraente eseguirà gli incarichi ad esso affidati conformemente al Capitolato d'oneri allegato al Contratto (Allegato I).

ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA

I.2.1 Il contratto entra in vigore [alla data in cui è firmato dall'ultima parte] (il [inserire data] se è già stato firmato da entrambe le parti).

I.2.2 In nessun caso l'esecuzione può avere inizio prima della data di entrata in vigore del Contratto.

I.2.3 La durata dell'esecuzione dei compiti non deve superare 12 mesi. Salvo diversa indicazione, tutti i periodi indicati nel Contratto sono calcolati in giorni di calendario.

L'esecuzione degli incarichi decorre dal [data di entrata in vigore del contratto].

Il periodo di esecuzione degli incarichi può essere prorogato solo con l'espresso accordo scritto delle parti prima della scadenza di tale periodo.

I.2.4 Qualora, al termine della durata naturale del Contratto, l'IUE non avesse ancora aggiudicato un Contratto per il servizio che copra il periodo immediatamente successivo, il Contraente è obbligato a continuare a fornire il/i servizio/i per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi alle stesse condizioni in vigore

I.2.5 Rinnovo del Contratto

Rinnovo automatico: Il Contratto si rinnova automaticamente fino a 6 (sei) volte, ogni volta per un periodo di esecuzione degli incarichi di 12 mesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione del contratto in essere, salvo contraria comunicazione scritta inviata da una delle parti e pervenuta all'altra 3 (tre) mesi prima della scadenza del periodo. Il rinnovo non comporta alcuna modifica o differimento degli obblighi esistenti.

ARTICOLO I.3 - PREZZI

I.3.1 L'importo totale [massimo] che deve essere pagato dall'IUE ai sensi del contratto è [importo in cifre e in parole] IVA esclusa, che copre tutti i servizi/compiti eseguiti (compresi gli oneri).

L'IUE è esente dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi e gli acquisti effettuati nel normale svolgimento dell'attività di importo superiore a € 300,00 (come previsto dall'art. 72- comma 1-e) e comma 2 del DPR 633 del 26/10/1972 e successivi emendamenti) per gli acquisti in Italia, e ai sensi dell'articolo 151 comma 1 lettera b) e comma 2 della

Direttiva del Consiglio 2006/112/CE, come modificata da ultimo dalla Direttiva del Consiglio 2009/162/UE.

L'offerta economica del Contraente è fornita nell'Allegato II-B.

I.3.2 Revisione prezzi

[La revisione del prezzo non è applicabile al presente contratto.]

ARTICOLO I.4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

I.4.1 Pagamento

Il pagamento degli importi dovuti e degli oneri previsti dal Contratto sarà effettuato solo se il Contraente ha adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali e di legge.

I.4.2 Garanzia d'esecuzione

Non applicabile.

I.4.3 Prefinanziamento

Non applicabile.

I.4.4 Pagamento intermedio

Non applicabile.

I.4.5 Pagamento del saldo

Non applicabile.

ARTICOLO I.5 – CONTO BANCARIO

Non applicabile.

ARTICOLO I.6 – INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell'articolo II.6, il responsabile del trattamento dei dati è il Servizio Contabilità, nella persona del suo Direttore Julia Maria Serrano.

Qualsiasi avviso o altra comunicazione relativa al Contratto deve essere effettuata per iscritto, recare il numero del Contratto e deve essere inviata all'indirizzo o all'indirizzo e-mail appropriato indicato di seguito (o a qualsiasi altro indirizzo o persona che la parte interessata può notificare all'altra):

IUE:

| |
|---|
| European University Institute Accounting Service Via dei Roccettini, 9 - 50133 San Domenico di Fiesole (FI) E-mail address: xxx@EUI.eu |
|---|

Contraente:

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome e cognome: | |
| Funzione: | |
| Denominazione impresa: | |
| Indirizzo ufficiale completo: | |
| Email: | |

ARTICOLO I.7 – DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I.7.1 Il Contratto è disciplinato dagli atti normativi pertinenti dell'IUE (ad esempio il regolamento IUE sugli appalti pubblici e le regole finanziarie dell'IUE), integrati, ove necessario, dalla legge italiana.

I.7.2 Qualsiasi controversia insorta in relazione al presente Contratto dovrà essere sottoposta, in buona fede, da ciascuna delle parti alla procedura di Mediazione come disciplinata da International Mediation Rules of the Milan Chamber of Arbitration, presentando richiesta scritta alla Segreteria della Camera Arbitrale di Milano.

I.7.3 Se per qualsiasi motivo la controversia rimane insoluta trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di mediazione, sarà sottoposta ad arbitrato ai sensi del [Rules of the Milan Chamber of Arbitration](#).

La sede dell'arbitrato sarà Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. La decisione sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti.

Il Tribunale Arbitrale applica gli atti normativi pertinenti dell'IUE, compreso il regolamento dell'IUE sugli appalti pubblici e il regolamento finanziario dell'IUE, integrati, ove necessario, dalla legge italiana.

ARTICOLO I.8 – SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI DEL CONTRATTO

Non applicabile.

ARTICOLO I.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A OPERA DI UNA DELLE PARTI

Ciascuna parte può, unilateralmente e senza essere tenuta al pagamento di un indennizzo, risolvere il Contratto dandone formale comunicazione all'altra parte dando [es. 6 (sei) / 12 (dodici) mesi]. In caso di risoluzione del Contratto da parte dell'IUE, il Contraente avrà diritto solo al pagamento corrispondente all'esecuzione parziale del Contratto prima della data di risoluzione ("Data di Cessazione"). Si applica il primo comma dell'Articolo II.14.3

Al ricevimento di tale avviso dall'IUE, il Contraente adotta tutte le misure appropriate per ridurre al minimo i costi, prevenire danni e annullare o ridurre i propri impegni in relazione all'IUE. Dovrà quindi redigere, entro un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla Data di Cessazione, la documentazione richiesta dal Contratto e dai suoi Allegati per i servizi prestati fino alla Data di Cessazione.

ARTICOLO I.10 – MECCANISMO SANZIONATORIO E PENALITÀ

L'espletamento del servizio con modalità non regolari o non soddisfacenti, a giudizio dell'IUE, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La non regolare ed insoddisfacente prestazione del servizio sarà comunicata per iscritto al Contraente che dovrà comunque rispondere con proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora detta risposta non sia accettabile secondo il giudizio dell'IUE ovvero in mancanza di risposta o che la stessa non sia pervenuta entro il termine indicato, l'IUE applicherà le sanzioni di cui all'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, dalla data di inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento di penali non solleva in nessun caso il Contraente dall'adempimento degli obblighi di cui è in quel momento responsabile.

ARTICOLO I.11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I.11.1 È fatto obbligo al Contraente, al fine di garantire la sicurezza sul lavoro, di attenersi scrupolosamente alle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla rispettiva normativa nazionale applicabile.

Tutte le attività connesse ai servizi oggetto del presente Capitolato tecnico devono essere svolte con ordine e con le cautele necessarie a prevenire eventuali infortuni ai dipendenti sul lavoro e non arrecare danni a pavimenti, mobili, serramenti, murature e tinteggiature, ecc. Il Contraente è inoltre obbligato a porre in essere tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi incidente o danno anche nei confronti di terzi. È responsabilità del Contraente provvedere alla predisposizione di un piano operativo di sicurezza per i propri lavoratori.

È, inoltre, responsabilità del Contraente fornire i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari per svolgere il lavoro in sicurezza.

L'IUE si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sull'osservanza da parte del Contraente delle norme sulla prevenzione degli infortuni, riservandosi, in caso di inadempimento, la risoluzione immediata del Contratto.

I.11.2 Il Contraente, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato d'onori, esonera espressamente l'IUE da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni o danni subiti da persone, cose, mezzi e valori del Contraente nonché da terzi, e si assume la responsabilità delle attività che si verificano nell'esecuzione dei servizi del Contratto.

A tal fine, il Contraente si impegna a stipulare con una primaria compagnia di assicurazioni specifiche assicurazioni di responsabilità civile e responsabilità civile del datore di lavoro, ove sia espressamente indicato che l'IUE è considerata a tutti gli effetti "terzo".

ARTICOLO I.12 – SPESE CONTRATTUALI

Se applicabile, gli eventuali costi contrattuali consequenziali (iscrizione a tariffa fissa), saranno pagati dal Contraente senza diritto di rivalsa nei confronti dell'IUE.

ARTICOLO I.13 – ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

Le seguenti Condizioni Generali del presente Contratto non sono applicabili:

- Articolo II.15.5 – Prefinanziamento and garanzia d'esecuzione
- Articolo II.16 – Rimborsi
- Articolo II.7 – Subappalti

FIRME:

Per il Contraente, _____

[Nome del Contraente/nome e cognome del
rappresentante/funzione]

Firma/e: _____

Firmato in [completare], il _____

Per l'IUE, _____

[Nome e cognome del
rappresentante/funzione]

Firma/e: _____

Firmato in (completare), il _____

II – CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI DI SERVIZI

ARTICOLO II.1 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

II.1.1 Il Contraente eseguirà il Contratto secondo il più alti standard professionali.

II.1.2 Il Contraente sarà l'unico responsabile dell'adozione delle misure necessarie per ottenere qualsiasi permesso o licenza richiesta per l'esecuzione del Contratto ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui gli incarichi assegnati devono essere eseguiti.

II.1.3 Fatto salvo l'articolo II.4, qualsiasi riferimento al personale del Contraente nel Contratto si riferirà esclusivamente a persone coinvolte nell'esecuzione del Contratto.

II.1.4 Il Contraente deve assicurare che il personale che esegue l'Appalto possieda le qualifiche e l'esperienza professionali richieste per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

II.1.5 Il Contraente non deve rappresentare l'IUE né comportarsi in alcun modo che dia tale impressione.

II.1.6 Il Contraente è l'unico responsabile del personale che esegue i compiti assegnati. Il Contraente stipulerà con il proprio personale i seguenti rapporti di lavoro o di servizio:

- a. il personale addetto all'esecuzione degli incarichi affidati al Contraente non può ricevere ordini direttamente dall'IUE;
- b. l'IUE non può in nessun caso essere considerato il datore di lavoro del personale di cui alla lettera a) e il personale si impegna a non far valere nei confronti dell'IUE alcun diritto derivante dal rapporto contrattuale tra l'IUE e il Contraente

II.1.7 In caso di disservizio risultante dall'azione di uno dei membri del personale del Contraente operante nei locali dell'IUE o nel caso in cui le competenze di un membro del personale del Contraente non corrispondano al profilo richiesto dal Contratto, il Contraente provvede alla sua sostituzione senza indugio. L'IUE ha il diritto di presentare una richiesta motivata per la sostituzione di tale personale. Il personale sostitutivo deve possedere le qualifiche necessarie ed essere in grado di eseguire il Contratto alle medesime condizioni contrattuali. Il Contraente sarà responsabile di ogni ritardo nell'esecuzione degli incarichi ad esso affidati derivante dalla sostituzione del personale.

II.1.8 Qualora l'esecuzione degli incarichi sia direttamente o indirettamente ostacolata, in tutto o in parte, da qualsiasi evento imprevisto, azione od omissione, il Contraente dovrà immediatamente e di propria iniziativa prenderne atto e segnalarlo all'IUE. La relazione deve includere una descrizione del problema e un'indicazione della data in cui è iniziato e delle azioni correttive adottate dal Contraente per garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dal presente Contratto. In tal caso, il Contraente dovrà dare priorità alla risoluzione del problema piuttosto che alla determinazione della responsabilità.

II.1.9 Qualora il Contraente non adempia ai propri obblighi ai sensi del Contratto, l'IUE può, fermo restando il suo diritto di risolvere il Contratto, ridurre o recuperare i pagamenti in proporzione all'entità delle obbligazioni inadempite. Inoltre, l'IUE può chiedere un

risarcimento o imporre la liquidazione del danno ai sensi dell'articolo II.12 e/o eventuali penali indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO II.2 – MEZZI DI COMUNICAZIONE

II.2.1 Ogni comunicazione relativa al Contratto o alla sua esecuzione dovrà essere effettuata per iscritto e riporterà il numero del Contratto. Ogni comunicazione si considera effettuata alla data in cui sarà ricevuta dalla parte ricevente, salvo quanto diversamente previsto dal presente Contratto.

II.2.2 La comunicazione elettronica si considera ricevuta dalle parti il giorno dell'invio di tale comunicazione purché inviata ai destinatari di cui all'articolo I.6. Fermo restando quanto sopra, qualora il mittente riceva un messaggio di mancato recapito o di assenza del destinatario, farà ogni sforzo per assicurare l'effettiva ricezione di tale comunicazione da parte dell'altra parte. Il Contraente non potrà pretendere indennizzo per la riduzione del valore del Contratto o di parte di esso.

Se richiesto da una delle parti la comunicazione per via elettronica è confermata mediante l'originale cartaceo firmato della comunicazione originale, a condizione che tale richiesta sia presentata senza ingiustificato ritardo. Il mittente dovrà inviare la versione cartacea originale firmata senza ingiustificato ritardo.

II.2.3 La corrispondenza inviata tramite il servizio postale è considerata ricevuta dall'IUE alla data in cui è registrata dal servizio competente di cui all'articolo I.6.

Ogni comunicazione formale dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A/R o equivalente, o con mezzi elettronici equivalenti.

ARTICOLO II.3 – RESPONSABILITÀ

II.3.1 Il Contraente sarà l'unico responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi di legge ad esso incombenti.

II.3.2 L'IUE non sarà ritenuto responsabile per eventuali reclami, perdite, costi o spese o altri danni causati o subiti dal Contraente, compresi eventuali danni causati dal Contraente a terzi durante o come conseguenza dell'esecuzione del Contratto, salvo che in l'ipotesi di dolo o colpa grave da parte dell'IUE.

II. 3.3 Il Contraente sarà ritenuto responsabile per qualsiasi perdita o danno, costo (compresi gli onorari legali e altri onorari professionali) o spese sostenute dall'IUE ma causate dal Contraente nell'esecuzione del Contratto, anche in caso di subappalto e per qualsiasi pretesa di un terzo ma solo per un importo non superiore a tre volte l'importo totale del Contratto. Il Contraente rimane responsabile senza alcuna limitazione di importo se il danno o la perdita è causato da negligenza grave o comportamento doloso del Contraente o dei suoi dipendenti, e per morte causata da negligenza o comportamento doloso dei suoi dipendenti.

II.3.4 Inoltre, il Contraente dovrà, nell'esecuzione del servizio, attenersi a tutte le procedure e precauzioni applicabili per prevenire la possibilità di danni a cose dell'IUE e di terzi, e in particolare di lesioni alle persone impegnate nel servizio e a terzi, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. Ogni responsabilità, in caso di incidenti, per i danni causati dal personale del Contraente ricadono, pertanto, sul Contraente, sollevando così l'IUE.

II.3.5 Il Contraente dovrà indennizzare e salvaguardare l'IUE per tutti i danni e i costi sostenuti a causa di qualsiasi reclamo. Il Contraente dovrà fornire un risarcimento in caso di azioni, pretese o procedimenti intentati contro l'IUE da terzi a seguito di danni causati dal Contraente durante l'esecuzione del Contratto. In caso di azioni intentate da terzi contro l'IUE in relazione all'esecuzione del contratto, il contraente assiste l'IUE.

II.3.6 Il Contraente stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni connessi all'esecuzione del Contratto, se prevista dalla normativa applicabile in materia. Deve stipulare un'assicurazione complementare come ragionevolmente richiesta dalla prassi standard del settore. Una copia di tutti i contratti assicurativi pertinenti deve essere inviata all'IUE su richiesta.

ARTICOLO II.4 – CONFLITTO DI INTERESSI

II.4.1 Il Contraente adotta tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interessi. Tale situazione si verifica quando l'esecuzione imparziale e obiettiva del Contratto è compromessa per motivi di interesse economico, affinità politica o nazionale, legami familiari o affettivi, o qualsiasi altro interesse condiviso.

II.4.2 Ogni situazione che costituisca o possa comportare un conflitto di interessi durante l'esecuzione del Contratto deve essere notificata per iscritto all'IUE senza indugio. In caso di tale conflitto, il Contraente prenderà immediatamente tutte le misure necessarie per rettificare la situazione. L'IUE si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano appropriate e potrebbe richiedere l'adozione di misure aggiuntive entro un termine specificato.

II.4.3 Il Contraente dichiara di non aver concesso, e non concederà, non ha chiesto e non cercherà, e non ha accettato e non accetterà, di ottenere alcun vantaggio, finanziario o in natura, se tale vantaggio costituisca pratica illecita o comportamenti corruzione, direttamente o indirettamente, nella misura in cui serva da incentivo o premio relativo all'esecuzione del Contratto

II.4.4 In ottemperanza allo Statuto del personale dell'IUE, in particolare all'art. 11, il personale dell'IUE non può, senza l'autorizzazione dell'Autorità che ha il potere di nomina, accettare alcun regalo, direttamente o indirettamente connesso alla propria attività lavorativa. Il Contraente conferma il riconoscimento di tale norma e la conseguente risoluzione del Contratto in caso di non conformità.

II.4.5 Il Contraente trasmette per iscritto tutti gli obblighi pertinenti al proprio personale e a qualsiasi persona fisica che abbia il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto e garantire che non si trovi in una situazione che possa dar luogo a conflitti di interesse. Il Contraente dovrà inoltre trasferire per iscritto tutti gli obblighi pertinenti a terzi coinvolti nell'esecuzione del Contratto, compresi i subappaltatori.

Fatto salvo l'articolo II.1, il contraente sostituisce, immediatamente e senza compenso da parte dell'IUE, qualsiasi membro del personale del contraente che si trovi o si trovi in tale situazione.

ARTICOLO II.5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

II.5.1 L'IUE e il Contraente tratteranno con riservatezza tutte le informazioni e i documenti, in qualsiasi forma, comunicati per iscritto o oralmente in relazione all'esecuzione del Contratto e identificati per iscritto come riservati.

II.5.2 Il Contraente dovrà:

- a. non utilizzare informazioni e documentazione riservate per scopi diversi dall'adempimento degli obblighi previsti dal Contratto senza il previo consenso scritto dell'IUE;
- b. garantire la protezione di tali informazioni riservate e documentazione con lo stesso livello di protezione utilizzato per proteggere le proprie informazioni riservate, ma in nessun caso meno che ragionevole cura;
- c. non divulgare direttamente o indirettamente informazioni e documentazione riservate a terzi senza il previo consenso scritto dell'EUI.

II.5.3 L'obbligo di riservatezza di cui all'articolo II.5.1 è vincolante per l'IUE e il Contraente durante l'esecuzione del Contratto e per 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo a meno che:

- a. la parte divulgante si impegna a liberare anticipatamente l'altra parte dall'obbligo di riservatezza;
- b. le informazioni riservate diventano pubbliche con mezzi diversi dalla violazione degli obblighi di riservatezza, mediante la divulgazione da parte del soggetto obbligato a tale obbligo
- c. the disclosure of the confidential information is required by law.

II.5.4 Il Contraente ottiene da chiunque abbia il potere di rappresentarlo o prendere decisioni per suo conto, nonché da terzi coinvolti nell'esecuzione del Contratto, l'impegno di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo II. 5.1.

ARTICOLO II.6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

II.6.1 Tutti i dati personali inclusi nel Contratto saranno trattati dall'IUE in conformità con la Politica sulla protezione dei dati dell'IUE ai sensi delle norme dell'IUE sulla protezione dei dati (disponibili all'indirizzo: <https://www.eui.eu/About/DataProtection>).

Tali dati saranno trattati dal responsabile del trattamento dei dati ai soli fini dell'esecuzione, gestione e controllo del Contratto, ferma restando la loro eventuale trasmissione agli organi preposti a compiti di vigilanza o ispezione in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia.

II.6.2 Il Contraente avrà il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di rettificare tali dati. Il Contraente dovrà rivolgere qualsiasi domanda relativa al trattamento dei propri dati personali al Responsabile del trattamento dei dati indicato all'art. I.6.

II.6.3 Il Contraente ha il diritto di ricorrere in qualsiasi momento al [Direttore del servizio] mediante contestuale notifica al Responsabile della protezione dei dati (dpo@eui.eu).

II.6.4 Laddove il Contratto preveda il trattamento di dati personali da parte del Contraente o di uno qualsiasi dei suoi subappaltatori, il Contraente può agire solo sotto la supervisione

del titolare del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda le finalità del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattate, i destinatari dei dati e le modalità attraverso le quali l'interessato può esercitarli diritti. A tale riguardo, il Contraente è vincolato dalle disposizioni pertinenti della Decisione del Presidente dell'IUE n. 10/2019 nonché dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Regolamento (UE) 2016/679 e da tutte le leggi e i regolamenti nazionali applicabili del Paese in cui è stabilito in materia di trattamento dei dati personali e privacy.

II.6.5 Il Contraente concederà al proprio personale l'accesso ai dati solo nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione, la gestione e il monitoraggio del Contratto.

II.6.6 Il Contraente si impegna ad adottare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative in considerazione dei rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati personali interessati al fine di:

- a. impedire a soggetti non autorizzati di accedere a sistemi informatici che trattano dati personali, ed in particolare:
 - i. lettura, copia, alterazione o rimozione non autorizzate di supporti di memorizzazione;
 - ii. immissione non autorizzata di dati, nonché qualsiasi divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata dei dati personali memorizzati;
 - iii. utilizzo non autorizzato di sistemi informatici mediante mezzi di trasmissione dati;
- b. garantire che gli utenti autorizzati ad utilizzare un sistema informatico possano accedere solo ai dati personali a cui si riferisce il loro diritto di accesso;
- c. registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
- d. assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall'IUE;
- e. assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- f. strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.

ARTICOLO II.7 – SUBAPPALTI

II.7.1 Il Contraente non potrà subappaltare senza previa autorizzazione scritta dell'IUE né far eseguire di fatto il Contratto da parte di terzi..

II.7.2 La richiesta di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che verranno subappaltate, e deve necessariamente soddisfare i requisiti del presente Contratto e della normativa [italiana/nazionale] applicabile. In caso di subappalto intervenuto durante il periodo di validità del Contratto risultante da tale procedura, il Contraente dovrà presentare all'IUE tutta la documentazione richiesta e attenderne la preventiva autorizzazione prima di renderla indispensabile, efficace ed operativa.

II.7.3 Anche se l'IUE autorizza il Contraente a subappaltare a terzi, il Contraente rimane vincolato dai suoi obblighi nei confronti dell'IUE ai sensi del presente Contratto e garantisce

la fornitura dei servizi ed è l'unico responsabile della corretta esecuzione del Contratto come se fosse svolgere i servizi stessi.

II.7.4 Il Contraente dovrà garantire che il subappalto non pregiudichi i diritti e le garanzie che l'IUE ha in virtù del presente contratto e si impegna a risarcire l'IUE contro qualsiasi pretesa, perdita, costo o spesa aggiudicata, subita, sostenuta o concordata di essere pagata dall'IUE come conseguenza di ciò.

ARTICOLO II.8 – MODIFICHE

II.8.1 Qualsiasi modifica del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto prima dell'adempimento di eventuali nuovi obblighi contrattuali e comunque prima della data di pagamento del saldo.

II.8.2 La modifica non può avere lo scopo o l'effetto di apportare modifiche al contratto che potrebbero rimettere in discussione la decisione di aggiudicazione del contratto o comportare disparità di trattamento tra gli offerenti.

ARTICOLO II.9 – CESSIONE

II.9.1 Il Contraente non può cedere i diritti, comprese le pretese di pagamento, e gli obblighi derivanti dal Contratto, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'IUE.

II.9.2 In mancanza di tale autorizzazione, o in caso di mancato rispetto dei termini della stessa, la cessione di diritti o obblighi da parte del Contraente non è opponibile all'IUE e non ha effetto su di essa.

ARTICOLO II.10 – FORZA MAGGIORE

II.10.1 Per "forza maggiore" si intende qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale al di fuori del controllo delle parti che impedisca a una di esse di adempiere a uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi del Contratto, che non sia imputabile a errore o negligenza da parte loro o da parte dei subappaltatori e che si rivela inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non possono essere invocati come forza maggiore gli inadempimenti di un servizio, difetto di attrezzature o materiali o ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non derivino direttamente da un caso rilevante di forza maggiore, nonché controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.

II.10.2 La parte che si trova di fronte a causa di forza maggiore deve notificare formalmente all'altra parte senza indugio, indicando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili

II.10.3 La parte sottoposta a forza maggiore non può essere ritenuta inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali se le è stato impedito di adempiere per causa di forza maggiore. Qualora il Contraente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, avrà diritto al compenso solo per le prestazioni effettivamente eseguite.

II.10.4 Le parti adottano tutte le misure necessarie per limitare eventuali danni dovuti a causa di forza maggiore.

ARTICOLO II.11 – LIQUIDAZIONE DANNI

L'IUE può imporre la liquidazione del danno qualora il Contraente non adempia ai propri obblighi contrattuali, anche per quanto riguarda il livello di qualità richiesto, secondo il Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora il Contraente non adempia ai propri obblighi contrattuali entro i termini fissati dal Contratto, allora, ferma restando la responsabilità effettiva o potenziale del Contraente o il diritto dell'IUE di risolvere il Contratto, l'IUE può imporre la liquidazione del danno per ogni singolo giorno di ritardo del calendario.

Il Contraente può argomentare contro tale decisione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica formale. In assenza di reazione da parte sua o di rinuncia scritta da parte dell'IUE entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tali argomentazioni, la decisione di risarcimento diventa esecutiva.

Le parti riconoscono e convengono espressamente che le somme eventualmente dovute ai sensi del presente articolo hanno natura di liquidazione del danno e non di sanzioni, e rappresentano una ragionevole stima di equo risarcimento delle perdite subite per inadempimento ragionevolmente prevedibile.

ARTICOLO II.12 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

II.12.1 Sospensione da parte del Contraente

Il Contraente può sospendere l'esecuzione del Contratto o parte di esso qualora un caso di forza maggiore renda tale esecuzione impossibile o eccessivamente difficile. Il Contraente informa senza indugio l'IUE della sospensione, indicando tutte le motivazioni e i dettagli necessari e la data prevista per la ripresa dell'esecuzione del Contratto.

Una volta che le circostanze consentono di riprendere l'esecuzione, il Contraente informa immediatamente l'IUE, a meno che l'IUE non abbia già risolto il contratto.

II.12.2 Sospensione da parte dell'EUI

L'IUE può sospendere l'esecuzione del Contratto o parte di esso:

- (a) se la procedura di aggiudicazione dell'Appalto o l'esecuzione dell'Appalto risultano essere state oggetto di errori sostanziali, irregolarità o frodi;
- (b) al fine di verificare se si siano effettivamente verificati presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi.

La sospensione avrà effetto il giorno in cui il Contraente riceve la notifica formale, o in una data successiva prevista nella notifica. L'IUE notifica quanto prima al Contraente la ripresa del servizio sospeso o informa il Contraente che sta procedendo alla risoluzione del Contratto. Il Contraente non potrà pretendere risarcimenti a causa della sospensione del Contratto o di parte di esso.

ARTICOLO II.13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

II.13.1 Motivi di risoluzione

Il Contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, qualora a carico del Contraente venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca

informativa interdittiva antimafia ai sensi del D. Lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. Il Contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto dell'Istituto al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi saranno retribuiti soltanto i servizi già svolti con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'Istituto.

Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Contratto, l'Istituto può risolvere il Contratto, oltre che per quanto previsto genericamente dalla normativa applicabile, per i casi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, anche per le ipotesi elencate di seguito:

- a. se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'esecuzione del Contratto o buono d'ordine o contratto specifico oppure rimettere in questione la decisione di aggiudicare il Contratto;
- b. se l'esecuzione delle prestazioni del Contratto o buono d'ordine o contratto specifico non è effettivamente iniziata entro 3 (tre) mesi dalla data prevista e l'eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dall'Istituto;
- c. se l'Appaltatore non esegue il Contratto o un buono d'ordine o un contratto specifico conformemente al Capitolato Speciale d'Appalto o alla richiesta di servizi oppure non adempie a un altro obbligo contrattuale sostanziale;
- d. in caso di forza maggiore comunicata in accordo all'Articolo II.11 o in caso l'esecuzione del Contratto sia stata sospesa dall'Impresa per causa di forza maggiore come previsto dall'Articolo II.11, qualora sia impossibile riprendere l'esecuzione oppure le modifiche apportate al Contratto, al buono d'ordine siano tali da poter eventualmente rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del Contratto, del buono d'ordine o del contratto specifico oppure determinare disparità di trattamento degli offerenti;
- e. se il Contraente è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
- f. se l'Appaltatore o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto si sono resi colpevoli di inadempienza professionale che sia stata accertata con qualsiasi mezzo di prova;
- g. se il Contraente non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in cui è stabilito, dello Stato il cui diritto nazionale si applica al presente Contratto o dello Stato in cui il Contratto deve essere eseguito;
- h. se l'Istituto è in possesso di prove che l'Appaltatore o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso atti di frode o corruzione, hanno partecipato a un'organizzazione criminale, al riciclaggio dei proventi di attività criminose o ad ogni altra attività illecita che leda la reputazione dell'IUE
- i. se l'Istituto è in possesso di prove che il Contraente o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di aggiudicazione o

dell'esecuzione del Contratto, compreso il caso di presentazione di informazioni non veritiere;

- j. se l'Appaltatore non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l'esecuzione del Contratto, buono d'ordine;
- k. in presenza di comportamento gravemente scorretto da parte di dipendenti, debitamente segnalato per iscritto da parte dell'Istituto al Contraente e a cui non sia seguita tempestivamente la sostituzione del personale in questione;

II.13.2 Procedura di risoluzione

Allorché l'Istituto intende risolvere il Contratto, buono d'ordine, ne dà comunicazione ufficiale al Contraente specificandone i motivi. L'Istituto invita l'Appaltatore a formulare eventuali osservazioni e, nel caso di cui all'Articolo II.14.1, lettera c), a comunicarle, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i provvedimenti adottati per proseguire il completamento degli obblighi contrattuali.

Se l'Istituto non conferma l'accettazione di tali osservazioni tramite approvazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento, la procedura di risoluzione prosegue. In ogni caso di risoluzione, l'Istituto comunica ufficialmente al Contraente la propria decisione di risolvere il contratto.

Nei casi indicati ai punti a), b), c), e), g) e j) dell'Articolo II.13.1, la comunicazione formale dovrà specificare la data in cui la risoluzione ha effetto.

Nei casi indicati ai punti d), f), h), i) e k) dell'Articolo II.13.1, la risoluzione avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui la comunicazione è stata ricevuta dall'Appaltatore.

II.13.3 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione, il Contraente rinuncia a chiedere l'indennizzo per i danni subiti, inclusa la perdita dei profitti previsti dovuta al non completamento delle prestazioni. Non appena ricevuta la comunicazione di risoluzione, l'Appaltatore prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni. Il Contraente dispone di sessanta (60) giorni dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva per preparare i documenti richiesti nelle condizioni particolari, nei buoni d'ordine per le prestazioni già eseguite alla suddetta data e, se necessario, presentare una fattura. L'IUE può recuperare gli importi pagati ai sensi del contratto.

L'Istituto può richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti in caso di risoluzione.

In caso di risoluzione, l'Istituto può rivolgersi a un altro contraente per l'esecuzione o il completamento delle prestazioni. L'Istituto ha il diritto di esigere dal Contraente il rimborso di tutte le spese supplementari sostenute al riguardo, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui essa goda a norma del Contratto.

ARTICOLO II.14 – RELAZIONI E PAGAMENTI

II.14.1 Data del pagamento

I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto dell'Istituto.

II.14.2 Valuta

Il Contratto è stipulato in Euro (€).

I pagamenti sono eseguiti in Euro (€).

II.14.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto

L'Istituto è un centro d'insegnamento e ricerca che si avvale di una struttura amministrativa decentrata e che gestisce oltre ai vari progetti interni, varie attività finanziate esternamente sia da sponsor pubblici che privati. L'Appaltatore, s'impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall'Istituto, emettendo a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato.

Le fatture devono riportare gli estremi del contraente, l'importo, la valuta e la data, nonché gli estremi di riferimento del Contratto e il riferimento del buono d'ordine o dello specifico contratto.

L'Istituto è esente dal pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) su beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell'Istituto per importi superiori a Euro 300.00 (trecento/00), ai sensi dell'Articolo 151, paragrafo 1 (b) e paragrafo 2 della Direttiva del Consiglio Europeo 2006/112/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2009/162/UE.

Per l'IVA dovuta in Italia la sopracitata esenzione viene applicata su beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell'Istituto per importi superiori a Euro 300.00 (trecento/00), purché la fattura includa la seguente dichiarazione: *"Esenzione IVA - Articolo 72-comma 1 lettera e) e comma 2 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche"*.

L'IUE è esente da dazi doganali e imposte dirette ai sensi degli Articoli 4 e 5 del ["Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Istituto Universitario Europeo"](#). (Legge 181 del 21 Novembre 2014).

L'Appaltatore s'impegna ad adempiere a tutte le formalità necessarie con le autorità competenti per garantire che le forniture e i servizi richiesti per l'esecuzione del Contratto siano esenti da imposte e dazi, inclusa l'esenzione IVA.

ARTICOLO II.15 – RECUPERO PAGAMENTI

II.15.1 Se a norma del contratto dev'essere recuperato un importo, il Contraente rimborsa alla Stazione appaltante l'importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito.

II.15.2 Se l'obbligo di versare l'importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla Stazione appaltante nella nota di addebito, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali in Euro (tasso di riferimento) più il 3,5%. Il tasso di riferimento è quello in vigore il

primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, come pubblicato nelle serie C del Giornale Ufficiale dell'Unione Europea.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui la Stazione appaltante riceve il pagamento integrale dell'importo di cui è creditrice.

Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo del capitale.

II.15.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è stato ancora effettuato, la Stazione appaltante può, previa comunicazione scritta al Contraente, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente dall'Istituto.

ARTICOLO II.16 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

II.16.1 L'Istituto si riserva la possibilità di effettuare un controllo o una revisione contabile sull'esecuzione del Contratto. Tale verifica può essere effettuata direttamente dal proprio personale interno o da personale esterno espressamente autorizzato dall'Istituto.

Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati nel corso dell'esecuzione del Contratto e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della relativa lettera inviata dalla Stazione appaltante. Le revisioni contabili si svolgono nel rispetto della riservatezza.

II.16.2 The Contractor, during the lifetime of the Contract shall, or shall procure that its subcontractors shall gather, compile, correlate, collect and otherwise maintain all relevant accounts, records, books and other information in documentary form or on easily accessible electronic media ("Records"), arising in connection with the performance of the Contract.

Il Contraente conserva tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

II.16.3 Il Contraente riconosce al personale della Stazione appaltante, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il Contratto e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. L'Appaltatore assicura la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in forma idonea.

II.16.4 Sulla scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria che viene inviata al Contraente, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine viene inviata al Contraente la relazione finale.

Sulla scorta delle risultanze definitive della revisione contabile la Stazione appaltante può procedere al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e adottare ogni altro provvedimento che consideri necessario.